

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001769/2024/rev.1
alla Commissione**

Articolo 144 del regolamento

**Gaetano Pedulla' (The Left), Dario Tamburrano (The Left), Mario Furore (The Left),
Pasquale Tridico (The Left)**

Oggetto: Concessione discriminatoria e incoerente dei contributi per la mobilità sostenibile in Valle d'Aosta

La Regione Valle d'Aosta, in base all'articolo 7 della legge regionale n. 16/2019, prevede che i contributi per la mobilità sostenibile destinati a persone fisiche "siano concessi solo qualora i beneficiari abbiano maturato almeno due anni di residenza, anche non consecutivi, nel territorio regionale e siano ivi residenti alla data di presentazione della domanda". Il requisito di pregressa residenza biennale (e non quello di residenza alla data della domanda) appare irragionevole e discriminatorio.

Se l'obiettivo dell'intervento è migliorare l'ambiente, limitare l'accesso ai contributi sulla base della durata della residenza non è coerente con tale scopo. Tutti i residenti che acquistano veicoli a basse o zero emissioni contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, indipendentemente dal tempo di residenza nella regione.

Inoltre, essendo un'erogazione monetaria, tale contributo dovrebbe essere accessibile senza discriminazioni, neppure indirette, nei confronti di altri cittadini italiani e di altri Stati membri, nonché dei cittadini extra-UE che godono del diritto alla parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi (regolamento (UE) n. 492/2011¹, direttiva 2003/109/CE, direttiva 2011/98/UE, direttiva (UE) 2016/801 ecc.), residenti in Valle d'Aosta da meno di due anni².

Tutto ciò premesso, può la Commissione indicare quali azioni potrebbe intraprendere per garantire che il principio di non discriminazione (articolo 2 TUE) sia pienamente rispettato e che il requisito della pregressa residenza biennale non ostacoli un accesso realmente equo e coerente a tali contributi?

Presentazione: 19.9.2024

¹ L'articolo 7, comma 2, stabilisce che il lavoratore cittadino di uno Stato membro "gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali".

² La Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte stabilito che il requisito della residenza pregressa costituisce una discriminazione indiretta tra i cittadini nazionali e i cittadini migranti, vietata a meno che non sia obiettivamente giustificata, ossia idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo (cfr. sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019, Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, causa C-410/18). Si ricorda inoltre che la Commissione ha recentemente deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per aver subordinato l'accesso a un regime di assegni familiari per figli a carico a un requisito di residenza pregressa (decisione di infrazione INFR(2022)4113).